

23766/18

~~29 SET. 2018~~

- 1 OTT. 2018

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 13845/2016

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Presidente - Cron. 23766

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere - Ud. 13/04/2018

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13845-2016 proposto da:

SK, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA, CORSO GARIBALDI GIUSEPPE 468/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCARA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -~~nonché~~ controEREDI **LA** ;- **intimati** -

2018

1629

avverso la sentenza n. 429/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/03/2016, R. G. N. 456/2015.

RG 13845/2016

RILEVATO

che con sentenza in data 23 marzo 2016, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto da **KS** avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento orale intimato nel gennaio 2013 da **AL**, alle cui dipendenze aveva lavorato come collaboratrice domestica dal 25 marzo 2009 al gennaio 2013 e le conseguenti di condanna reintegratoria e risarcitoria;

che avverso tale la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi; non svolgevano difese gli intimati eredi della datrice defunta, **CM** e **GFMN**

;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione dell'art. 2118 c.c., per erronea esclusione della rilevanza della mancata dimostrazione, a carico datoriale e non offerta, delle alleghe dimissioni della lavoratrice, per l'inesistenza del licenziamento, qualora come nella specie negato, in quanto atto unilaterale recettizio (primo motivo); violazione dell'art. 4 l. 91/1992 (*rectius*: 92/2012), per la previsione di obbligo (peraltro già esistente anche in base a quella della l. 108/1990 di esenzione dalla forma scritta del licenziamento per i soli rapporti di lavoro domestico non assistiti da effettiva stabilità, al contrario di quello della ricorrente, formalizzato per iscritto a tempo indeterminato) della forma scritta delle dimissioni del lavoratore e per la risoluzione consensuale del rapporto e quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo CCNL Colf e badanti (inapplicabile *ratione temporis*), come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (secondo motivo); violazione dell'art. 18 l. 300/1970, per la previsione di reintegrazione dal suo primo comma, nel testo novellato dall'art. 1, quarantaduesimo comma l. 92/2012, per il licenziamento nullo perché discriminatorio o perché intimato oralmente o determinato da motivo illecito (terzo motivo); omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata sussistenza delle dimissioni della lavoratrice, con stravolgimento della realtà di fatti accertati e documentati (quarto motivo);



RG 13845/2016

che il collegio ritiene che il primo motivo sia inammissibile;

che esso è generico, in difetto di specifica confutazione dell'argomentazione della corte territoriale, sul presupposto dell'ammissibilità del licenziamento orale nel lavoro domestico, dell'irrelevanza della questione *"una volta ritenuto che nel caso di specie il licenziamento intimato verbalmente è comunque legittimo e pienamente efficace ... di verificare se in concreto era stato intimato dalla datrice di lavoro o se era stata la stessa lavoratrice a rassegnare le dimissioni"*, trattandosi *"di un falso problema ..."* (così al terz'ultimo e penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

che pertanto esso viola la prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l'illustrazione del motivo con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959);

che il secondo motivo è infondato;

che la violazione denunciata è inconferente, posto che riguarda ipotesi diverse non ricorrenti nel caso di specie, relativo a lavoro domestico, per il quale è espressamente prevista l'esenzione dall'applicazione dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 l. 604/1966, come novellato dall'art. 2 l. 108/1990: con la conseguente inefficacia del licenziamento intimato in suo difetto (Cass. 1 agosto 2007, n. 16955; Cass. 10 settembre 2012, n. 15106);

che il terzo motivo è inammissibile;

che anch'esso difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., in assenza di confutazione dell'accertato difetto di allegazione, né tanto meno di prova del *"come di sarebbe configurata la discriminazione"* (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza): con assorbimento della parte relativa alla conseguenza reintegratoria della nullità del recesso, in quanto esclusa;

che anche il quarto motivo è inammissibile;

che deve essere negato l'omesso esame della circostanza, in realtà avvenuto ma valutato come irrilevante per la ravvisata esclusione della necessità di forma scritta

RG 13845/2016

del recesso comportante la sua nullità (per le ragioni esposte dal terz'ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza);

che la censura consiste piuttosto in una revisione del ragionamento valutativo del giudice di merito, di sua spettanza esclusiva, insindacabile in sede di legittimità, alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), per giunta conseguente ad un'interpretazione di norme di legge, oggetto di censura con i primi due motivi;

che dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata vittoriosa; 

che l'attuale condizione della ricorrente, di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 16 aprile 2016), esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1^{quater} del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (Cass. 15 ottobre 2015, n. 20920; Cass. 2 settembre 2014, n. 18523);

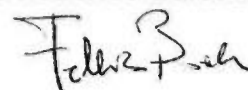
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile 2018

Il Presidente

(dott. Federico Balestrieri)



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,

29 SET. 2018

- 1 OTT. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

